

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5017

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2001

—————

Norme in favore di titolari di esercizi commerciali abilitati
alla vendita di ricambi per automobili e moto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni il mercato dei ricambi per automobili e ciclomotori ha perso circa 4000 punti di distribuzione con una perdita stimata in circa 12.000 unità lavorative.

I problemi per tutti gli operatori del settore derivano dalla emanazione, da parte di questo Parlamento, delle famose leggi per la rottamazione delle auto e delle motociclette (decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403).

Queste leggi hanno tolto dal parco circolante, perchè inquinanti, le auto non catalitiche e le moto di una certa anzianità con il risultato positivo per l'ambiente, ma devastante per i venditori di ricambi di auto e moto, i quali si sono ritrovati da un giorno all'altro partite di prodotti praticamente invendibili.

Infatti oggi in Italia i magazzini di ricambi per auto e moto sono circa 9.000, le previsioni portano a ritenere la chiusura a causa

delle norme poste in essere sulla rottamazione di circa il 65 per cento di essi.

È sotto gli occhi di tutti l'ingente danno apportato alla categoria dei rivenditori di ricambi e le notevolissime perdite di unità lavorative da esso provocate.

Per questo motivo è necessario ed urgente un intervento dello Stato volto a riequilibrare un mercato distorto e danneggiato da flussi di pubblico denaro.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione; l'articolo 2 quali ricambi sono soggetti al rimborso attraverso la rottamazione.

L'articolo 3 delega al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione di un decreto finalizzato all'applicazione della legge, mentre l'articolo 4 delega al Ministro delle finanze l'emanazione di un decreto finalizzato alla restituzione delle imposte ingiustamente versate e relative ai ricambi divenuti invendibili a seguito delle leggi sulla rottamazione dei veicoli.

L'articolo 5 si preoccupa della copertura finanziaria, stimata in 300 miliardi di lire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge si applica a tutti coloro che sono titolari di esercizi commerciali abilitati alla vendita di autoricambi e motoricambi.

Art. 2.

1. Sono rottamabili i ricambi di automobili e motocicli di veicoli non più in circolazione, a seguito degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, e del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, in giacenza presso gli esercizi commerciali e i magazzini autorizzati di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che regola le modalità di applicazione e di rimborso della rottamazione dei ricambi.

2. Il rimborso di cui al comma 1 non può avvenire se non per quei ricambi che risultano fatturati entro la data di inizio della rottamazione di cui alle norme citate nell'articolo 2.

Art. 4.

1. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto per la restituzione ai soggetti di cui all'articolo 1, delle imposte pagate sui ricambi di cui all'articolo 2 a far data dalla data di entrata in vigore delle norme citate nel medesimo articolo.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.